

OGGETTO:	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI CONDINO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con deliberazione consiliare n. 6 del 03.05.1994, esaminata favorevolmente, salvo una prescrizione, dalla Giunta provinciale nella seduta del 13.05.1994 prot. n. 4744/1-R, venne adottato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n. 13.

Rilevato che in base all'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 26.06.2014, l'assegnazione di contributi è materia riservata alla competenza della Giunta.

Vista la domanda dd. 07.05.2014, presentata in pari data e registrata a protocollo con il n. 2852 dal Signor Butterini Elvino, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Condino, diretta ad ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che l'associazione ha programmato di effettuare nel Comune nel corso del corrente anno.

Atteso che trattasi di domanda diretta ad ottenere il finanziamento dell'attività ordinaria dell'associazione, in quanto tale rientrante nella tipologia di cui al punto a) dell'art. 2 del regolamento.

Accertata la regolarità e la completezza della domanda, nonché la coerenza della documentazione alla stessa allegata, stante quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del regolamento. Presa attenta visione di detta documentazione.

Riscontrato che l'Associazione è solita farsi promotrice di feste pubbliche, anniversari, manifestazioni e iniziative di vario tipo, operando così anche come soggetto di promozione turistica da un lato e contribuendo dall'altro a promuovere il senso di appartenenza alla comunità, nonché a migliorare la vita di relazione degli individui, rendendosi talvolta disponibile a collaborare in occasione di analoghe iniziative promosse sia dall'Amministrazione sia dalle associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.

Visto quanto disposto in particolare dagli articoli 19, 20 e 35 del regolamento.

Ritenuto di dover determinare, sulla base dei criteri fissati all'art. 8, comma 3 e all'art. 20, comma 2 del regolamento e cioè in base alla situazione economica e finanziaria, alla qualità e al valore sociale del soggetto richiedente, in Euro 1.500,00 il contributo da concedere all'associazione di che trattasi per l'anno 2014.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla proposta di deliberazione dal responsabile per l'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, contenente quest'ultimo anche l'attestazione circa l'esistenza della copertura finanziaria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di concedere all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Condino, con sede in Condino, via Roma n. 5, codice fiscale 95014680227, il contributo di Euro 1.500,00 per il finanziamento dell'attività che la stessa ha programmato per l'anno 2014.

2. Di dare atto che il contributo viene assegnato per il solo perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Condino.
3. Di provvedere al relativo pagamento con imputazione della spesa ed emissione del mandato di Euro 1.500,00 all'intervento 1070205 (capitolo 2501) del bilancio dell'esercizio finanziario 2014.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.